

Publicato il 06/12/2021

N. 00367/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00378/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 378 del 2021, proposto da Mauro Salbego, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, con domicilio fisco eletto presso l'Avvocatura stessa in Trieste, piazza Dalmazia, 3;

AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione cautelare

dell'intimazione di pagamento n. n. 09120219000064533000 in data 7 ottobre 2021 per l'importo di € 648.322,40, notificata in data 15 ottobre 2021, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha sollecitato la

ricorrente al pagamento della cartella di pagamento n. 30020150000008142000, notificata il 16 marzo 2015, riguardante il prelievo supplementare sulle consegne di latte (cd. "quote latte") relativo alle campagne lattiere del periodo 2005-2008;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorrente, produttore di latte fresco bovino, operativo da molti anni nel settore della zootecnia e della commercializzazione del prodotto lattiero caseario, ha impugnato, invocandone l'annullamento, previa sospensione cautelare, l'atto di intimazione in epigrafe compiutamente indicato, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER) gli ha sollecitato l'adempimento della cartella di pagamento n. 30020150000008142000, asseritamente notificata il 16 marzo 2015, riguardante il prelievo supplementare sulle consegne di latte (cd. "quote latte") relativo alle campagne lattiere del periodo 2005-2008;

Considerato che a sostegno della richiesta avanzata ha dedotto:

1. *"Illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione- mancata allegazione della cartella di pagamento- mancata indicazione della campagna lattiera cui fare riferimento- violazione del diritto di difesa e principio del contraddittorio";*
2. *"Illegittimità dell'atto per palese genericità e indeterminatezza nel calcolo della quota di interessi con peculiare riferimento ai dedotti e contestati <interessi moratori> – mancanza di congrua sufficiente motivazione circa il calcolo degli interessi addebitati";*
3. *"Intervenuta prescrizione dei presunti crediti di AGEA";*

4. *“Illegittimità del provvedimento notificato impugnato per violazione di legge anche in riferimento a normativa Unionale - illegittimità per carenza di istruttoria e per eccesso di potere”* (n.d.r. erroneamente indicato in ricorso di nuovo come motivo n. 3);

5. *“Nullità/annullabilità dell’iscrizione a ruolo per difetto di motivazione circa i recuperi PAC effettuati nel corso degli anni da AGEA. Errata quantificazione del presunto debito -difetto carenza di motivazione”* (n.d.r. erroneamente indicato in ricorso di nuovo come motivo n. 3);

Considerato che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso rappresentando a confutazione delle avverse difese unicamente che *“l’atto è stato redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze come stabilito dall’art. 50 del DPR n.602/73 e che non è prevista alcuna motivazione dell’atto né l’allegazione della cartella di pagamento precedentemente notificata (e ritualmente a suo tempo impugnata). La genericità del calcolo degli interessi lamentata va collegata all’automaticità degli stessi alla luce dell’art.30 DPR n.602/73, come indicato in calce all’intimazione di pagamento notificata. Si richiama in proposito l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 4376 del 21 febbraio 2017. Per quanto attiene al merito della pretesa, ADER è sfornito di legittimazione passiva”*. Ha, quindi, concluso per la reiezione del ricorso e della preliminare istanza incidentale di sospensione;

Considerato che l’Agea non si è costituita in giudizio;

Considerato che la causa è stata chiamata all’udienza camerale del 2 dicembre 2021, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, nel corso della quale il Collegio ha rappresentato alle parti, richiamando, in particolare, l’attenzione dell’Amministrazione intimata sul punto, che la questione dirimente è rappresentata dalla intervenuta prescrizione del credito, dedotta da parte ricorrente con il terzo motivo di impugnazione, atteso che, agli atti, non v’è prova che dalla notifica della cartella di pagamento (peraltro, del pari non provata, ma unicamente affermata dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento opposto e, poi, allegata nella

propria memoria costitutiva) ad oggi siano stati ritualmente posti in essere degli atti interruttivi del termine di prescrizione;

Considerato che la difesa erariale, che ha sottolineato che nel presente giudizio si è costituita la sola Agenzia delle Entrate - Riscossione, ha invocato l'esercizio di poteri istruttori da parte del Collegio, nel mentre il difensore della ricorrente ha rappresentato che anche in altri analoghi giudizi l'Agea e/o l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non sono mai state in grado di documentare l'attività eventualmente posta in essere a salvaguardia del credito;

Considerato che la causa è stata, quindi, introitata per la decisione;

Ritenuto, in primo luogo, che sussistono i presupposti di legge per definire il giudizio nella presente sede cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 del c.p.a.;

Ritenuto, inoltre, che la causa è matura per la decisione in base agli atti di difesa sin qui dimessi e che le questioni che vengono in rilievo sono di pronta e facile soluzione e, in quanto tali, sussumibili nelle ipotesi di cui all'art. 74, comma 1, c.p.a., cui il citato art. 60 inevitabilmente rinvia;

Ritenuto che il ricorso merita di essere accolto;

Ritenuta, invero, dirimente – come già rappresentato alle parti nel corso dell'odierna udienza camerale - la censura contenuta nel terzo motivo di impugnazione, con cui parte ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito asseritamente vantato dall'Agea ed oggetto dell'attività di riscossione posta in essere dall'Agenzia delle Entrate;

Ritenuto, infatti, che le Amministrazioni intimete, entrambe ritualmente evocate in giudizio, hanno disatteso l'onere, a loro carico, di confutare, con adeguati riscontri documentali, la fondatezza dell'assunto di parte ricorrente, a mente del quale il credito di cui è stato sollecitato il pagamento sarebbe, per l'appunto, prescritto;

Ritenuto che non v'è prova in atti né della notifica della cartella di

pagamento che l'Agencia delle Entrate afferma ineseguita [peraltro, relativa a un credito per prelievi supplementari sulla produzione di latte bovino (ovvero per multe dovute per lo sfioramento della cd. "quota latte" annualmente assegnata) che risalgono addirittura al periodo dal 2005 al 2008], né, tanto meno, di eventuali atti interruttivi posti in essere successivamente alla sua notifica, asseritamente avvenuta il 16 marzo 2015; Ritenuto che a nulla può rilevare nemmeno la sospensione del termine di prescrizione, di cui ha beneficiato l'Amministrazione intimata nel periodo dal 1° aprile 2019 al 15 luglio 2019 ai sensi dell'art. 4, comma 10-ter, lett. a), del d.l. 29 marzo 2019, n. 27, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 21 maggio 2019, n. 44 *"per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione di cui al comma 10-bis"* ovvero *"dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'AGEA o dalle regioni fino alla data del 31 marzo 2019..."* nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione, atteso che dal 16 marzo 2015 al 15 ottobre 2021, data di notificazione dell'intimazione qui opposta sono comunque decorsi, dedotto il periodo di sospensione poc'anzi indicato, più di 6 (sei) anni;

Ritenuto, infatti, che, oltre ad essere pacifico che la somma imputata a titolo di interessi è da ritenersi prescritta per inutile decorso del termine di 5 (cinque) anni di cui all'art. 2948, primo comma, n. 4, c.c. [*"Si prescrivono in cinque anni: (...) 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi; (...)"*], in quanto, come autorevolmente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, *"gli interessi per il ritardo nella loro esazione integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4, Cod. Civ. (Cass. 30901/2019,14049/2006)"* (Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord. 1° ottobre 2020, n. 20955), ad analoga conclusione deve giungersi anche con riguardo alla

somma imputata a titolo di capitale, atteso che è dirimente la considerazione che trattandosi di cartella erariale la prescrizione si compie in cinque anni, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. V, con sentenza 23 novembre 2018, n. 30362;

Ritenuto che non si ravvisano, inoltre, sussistere i presupposti per dare corso all'ordine di esibizione documentale invocato dalla difesa erariale per conto dell'ADER, atteso che l'esercizio istruttorio "*suppletivo*" condotto dal giudice è pur sempre mirato "*a colmare situazioni effettive di disparità tra le parti, per venire in soccorso di quella parte che, pur con la dovuta diligenza, non è riuscita ad avere la disponibilità delle prove: sicché se deve ammettersi, in astratto, la possibilità di esercizio da parte del giudice amministrativo di poteri istruttori d'ufficio anche in relazione a diritti soggettivi, tuttavia tale esercizio deve costituire una extrema ratio*" (C.d.S., IV, 27 luglio 2021, n. 5560) e, nel caso di specie, è pur tuttavia evidente che tanto l'AGEA che, occorrendo, l'ADER avrebbero potuto sin da subito esibire gli eventuali atti interruttivi emessi medio tempore a salvaguardia del credito vantato, in quanto indubbiamente nella loro disponibilità, quali Amministrazioni rispettivamente emittente e/o investita del recupero del credito;

Ritenuto, sulla scorta delle considerazioni e per le ragioni sin qui svolte, di accogliere, in definitiva, il ricorso e, per l'effetto, di annullare l'intimazione di pagamento gravata;

Ritenuto che sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di lite;

Ritenuto che la presente sentenza va trasmessa alla Procura Regionale per il Friuli Venezia Giulia della Corte dei Conti per l'eventuale seguito di competenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura Regionale per il Friuli Venezia Giulia della Corte dei Conti per l'eventuale seguito di competenza.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Manuela Sinigoj, Consigliere, Estensore

Luca Emanuele Ricci, Referendario

L'ESTENSORE
Manuela Sinigoj

IL PRESIDENTE
Oria Settesoldi

IL SEGRETARIO

